



## *Comune di Foggia*

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

*(Delib. G. C. del 24.11. 2008 n. 246)*

### **art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune di Foggia provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il presente Regolamento disciplina - ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs 165/2001 (come sostituiti dall'art. 46 DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla L. 133 del 6 agosto 2008) e dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile - il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
  - b) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
  - c) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in ragione dei carichi di lavoro;
  - d) agli appalti e all'esternalizzazione di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.
3. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati.
4. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura.
5. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dall'Amministrazione Comunale sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

**art. 2**  
**Definizioni**

1. Gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, hanno per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.
2. Ai fini del presente disciplinare si intende:
  - a) per incarichi di studio, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Amministrazione e che prevedano la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) per incarichi di ricerca, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione;
  - c) per incarichi di consulenze, le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.

**art. 3**  
**Disciplina generale**

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale a esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti, è ammesso per esigenze a cui il Comune non può fare fronte con personale in servizio e in presenza dei presupposti di seguito indicati.
2. In particolare il Dirigente responsabile del procedimento dovrà preventivamente accertare almeno la contemporanea sussistenza di tutti i seguenti presupposti:
  - a) la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l'inesistenza all'interno dell'Ente di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
  - c) l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
  - d) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;
  - e) la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico;
  - f) la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione.
3. La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere puntualmente attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.
4. La determinazione di cui al comma precedente deve indicare anche il programma in relazione alla cui attuazione è ammesso il conferimento dell'incarico.
5. Nella determinazione di affidamento dell'incarico, il Dirigente responsabile del procedimento dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato, individuato e all'oggetto dell'incarico.

6. Il contratto, che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente responsabile del procedimento e dall'incaricato, dovrà essere inserito nel repertorio dei contratti e dovrà riportare almeno i seguenti elementi:
  - a) contenuto, natura e oggetto dell'incarico,
  - b) modalità di svolgimento,
  - c) modalità di relazione con l'Amministrazione,
  - d) prodotto finale richiesto,
  - e) termine iniziale e finale,
  - f) eventuali penali e cause di risoluzione,
  - g) compenso,
  - h) modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.

#### **art. 4**

#### **Modalità di affidamento incarichi di studio o di ricerca o di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, nonché incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale**

1. Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale che non siano già disciplinati da specifica normativa deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. In ogni caso il relativo avviso pubblico deve essere pubblicato sul sito web del Comune di Foggia e all'Albo Pretorio per 15 giorni, e in caso di urgenza accertata, per almeno 7 giorni.
3. In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, il Dirigente Responsabile del procedimento è tenuto a valutare l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.
4. L'avviso pubblico deve indicare almeno il contenuto, la natura e l'oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento e di relazione con l'Amministrazione, il prodotto finale richiesto, i titoli di studio e/o i requisiti professionali richiesti ai candidati, termini e modalità di presentazione delle candidature, criteri di valutazione ed eventualmente relativi punteggi, termine iniziale e finale, eventuali garanzie, cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese, data e luogo fissati per la verifica delle candidature.
5. La verifica della regolarità delle candidature pervenute compete al Dirigente responsabile del procedimento.
6. Una volta verificata la regolarità delle candidature pervenute, il Dirigente responsabile del procedimento, eventualmente supportato da altro Dirigente in possesso di specifiche competenze, procederà alla valutazione delle candidature, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.
7. Se previsto nell'avviso pubblico, tutti i candidati, ovvero tutti i candidati che abbiano superato la soglia di ammissione eventualmente indicata nello stesso avviso, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con il Dirigente responsabile del procedimento, che potrà essere supportato da altro Dirigente in possesso di specifiche competenze.
8. In tal caso anche l'oggetto del colloquio e il punteggio attribuibile dovranno essere indicati nell'avviso.
9. Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Dirigente e da chi ha assistito alle operazioni.
10. A tutti i candidati dovrà essere comunicato l'esito della selezione.

11. Con esclusivo riferimento al conferimento degli incarichi di consulenza, la determinazione di conferimento dell'incarico indicante le generalità dell'incaricato, la ragione dell'incarico e il corrispettivo, a cui sarà allegato lo schema di contratto, dovrà essere inviata tempestivamente dal Dirigente responsabile del procedimento all'albo pretorio e al sito web del Comune ai fini della pubblicazione.
12. Il provvedimento di liquidazione dovrà riportare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione nell'elenco degli incaricati.
13. La mancata pubblicazione non consentirà di procedere alla liquidazione del corrispettivo.

#### **art. 5**

##### **Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica**

1. Il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze conferiti dall'Amministrazione a soggetti esterni, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, è ammesso esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni che il Dirigente responsabile del procedimento dovrà attestare nella determinazione di conferimento:
  - a) insostituibilità dell'incaricato in relazione al contenuto e all'oggetto della prestazione;
  - b) precedente selezione pubblica andata deserta o, comunque, risultata infruttuosa;
  - c) estrema urgenza non imputabile all'Amministrazione.
2. Si applicano in ogni caso l'articolo 3 e l'articolo 4, commi 9 e 10 del presente Regolamento.

#### **art. 6**

##### **Limite di spesa**

1. Il limite massimo di spesa autorizzabile per incarichi e consulenze, comunque denominati, determinato dal Consiglio Comunale nell'atto di approvazione del Bilancio di previsione.

#### **art. 7**

##### **Sanzioni**

1. L'affidamento di incarichi o consulenze in violazione delle disposizioni di cui alla presente regolamentazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.